

Spett. Cif Srl
Spett.li Agenzie di Onoranze
Dipendenti BSC

SEDE

Oggetto: Chiarimenti in merito al trasferimento di salme al DOS/Obitorio

Gentilissimi,

nelle more di ulteriori chiarimenti richiesti alle strutture regionali competenti, e a seguito della ricezione della Circolare del Ministero della Salute del 01/04/2020, recentemente innovata in data 08/04/2021), nonché delle relative lettere di trasmissione da parte della Regione Emilia-Romagna, in merito al trasporto delle salme presso l'obitorio, siamo a segnalare quanto segue.

1. La lettera di trasmissione della circolare del 01/04/2020 da parte della Direttrice della Direzione Generale Cura Della Persona, Salute E Welfare della Regione Emilia-Romagna, in merito al trasporto salme, riporta: *"E' confermato quanto già previsto dalla sopra citata nota regionale, in relazione al divieto di trasporto a cassa aperta, alla vestizione del defunto e al confezionamento del feretro in caso di inumazione e cremazione, considerate anche le indicazioni stabilite dall'Allegato 1 della Circolare ministeriale"*. La nota in oggetto è la nota del Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna, del 12/03/2020, PG/2020/0218226 "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre".

Tale nota, in merito al trasporto salme, si esprime come segue:

Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica; tuttavia allo scopo di evitare gli assembramenti attorno alla salma/cadavere il tragitto tra territori e province dell'Emilia- Romagna va effettuato a cassa chiusa, almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Ad un'interpretazione letterale della frase, ed in riferimento anche ai defunti accertati COVID-19, sembrerebbe che il trasporto a cassa aperta (trasporto salme) introdotto all'art. 10 della L. Regionale 19/2004, sia vietato solo per tragitti *tra territori e province dell'Emilia- Romagna*. Nulla si dice sul trasporto salme all'interno di uno stesso territorio comunale. Fino a successivo chiarimento, dunque, tale trasporto resta permesso, alle condizioni riportate in punto successivo della presente.

2. La medesima lettera di accompagnamento sopra citata, inoltre, specifica (coerentemente con la Circolare Ministeriale) che *<<Le precauzioni da adottarsi per la manipolazione dei defunti sono da applicarsi sia nei casi di pazienti deceduti affetti da COVID-19 (come da precedente nota regionale PG/2020/0218226 del 12/03/2020, sia per i casi di "per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid- 19"; a tale proposito, al fine di favorire l'applicazione uniforme della suddetta circolare,*

Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829
C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69
cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it

si ritiene che le misure precauzionali specifiche previste per i deceduti per malattia COVID-19 vadano estese a tutti i casi di decesso con diagnosi di sospetta malattia COVID-19, fermo restando il rispetto delle precauzioni e delle misure generali da sempre previste per tutti i deceduti>>.

Tra le indicazioni previste dalla Circolare Ministeriale si segnalano in particolare i punti seguenti:

B1-*La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.*

B2 - *Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020. Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un'adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).*

B3.1 - *Prima dell'arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all'isolamento del defunto all'interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all'interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all'incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.*

Nello spirito di tale disposizione, che fa evidentemente riferimento ad un principio di cautela relativo al defunto, indipendentemente dallo stato di salma o di cadavere, occorre che:

- a) i defunti eventualmente trasportati da strutture sanitarie verso il DOS/Obitorio siano preparati dal personale sanitario della struttura nel modo sopra descritto;
- b) i defunti eventualmente trasportati da abitazione vengano gestiti dall'incaricato al trasporto secondo le modalità sopra individuate.

B3.2 - Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.

Riguardo ai defunti custoditi presso il DOS/Obitorio, ed in considerazione del fatto che le attività di vestizione e tanatocosmesi vengono effettuate direttamente dalle ditte incaricate, saranno le medesime ditte ad accertarsi che vi siano le condizioni per procedere a tali attività e ad evitare di richiedere il trattamento conservativo se tali condizioni non sussistono.

B3.3 Dopo l'incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente. Tale incombenza dovrà essere assicurata dalla ditta incaricata al trasporto.

B3.4 - Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall'Allegato 1.

Tale incombenza dovrà essere assicurata dalla ditta incaricata al trasporto.

B3.4 - . Secondo quanto previsto da DL 19, non sono consentite cerimonie funebri.

Tale incombenza non può che essere assicurata dalla ditta incaricata al trasporto.

D.2 - in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;

D.4 - in caso di decesso sulla pubblica via o in luogo pubblico di cui al punto 2 [D.2], i defunti sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria o sanitaria. Nel caso di decessi in strutture di ricovero e cura, RSA e similari, dopo l'intervento del medico necroscopo, il trasporto è effettuato direttamente verso il cimitero di destinazione o, in caso di assenza di disposizioni degli aventi titolo, verso camera mortuaria cimiteriale come previsto dalla lett. G, punto 4, ove sosteranno fino alla manifestazione di volontà degli aventi titolo, ove verranno gestiti secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'ODCP 655 del 25 marzo 2020.

3. Si ricorda che i defunti accoglibili nella struttura DOS/Obitorio si dividono in due tipologie:

A) Defunti che devono essere trasferiti al DOS e all'obitorio per norma di legge. Si tratta della tipologia di defunti elencati negli artt. 12 e 13 del DPR 285/1990, che si riportano per le parti di interesse:

Art. 12. Dpr 285/1990

1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829

C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69

cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. [...]

Art. 13. Dpr 285/1990

1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

- B) Defunti che possono essere trasferiti al DOS, in base dell'art. 10 della Legge Regionale 19/2004, che si riporta per le parti di interesse:

Art. 10 L. Reg. Em. Romagna 19/2004

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Al riguardo, la Regione Emilia-Romagna si è espressa con Determinazione del Responsabile del Servizio di Sanità della Regione Emilia Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004, che riporta ulteriori dettagli, in Allegato 1.

Al di fuori delle casistiche sopra indicate, e alle condizioni previste dalla norma, i defunti non hanno titolo ad essere accettati presso il DOS/Obitorio del Comune di Bologna, fatta salva l'eventuale esistenza di convenzioni già in essere con strutture sanitarie.

Si raccomanda dunque che il personale incaricato del trasporto verso il DOS/Obitorio:

- (1) si attenga al contenuto del presente documento;
- (2) verifichi attentamente e prima del trasporto che la richiesta rientri in uno dei casi sopra individuati;
- (3) accerti che il titolo al trasporto sia presente e correttamente compilato;
- (4) si attenga alle disposizioni previste dalla Ordinanza del Ministero della Sanità, in allegato e si accerti che il defunto sia stato trattato come previsto in tale ordinanza;

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

Allegati:

Allegato 1: Determinazione del Responsabile del Servizio di Sanità della Regione Emilia Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004.

Allegato 2: Nota Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 12/03/2020, n. 218226.

Allegato 3: Lettera di trasmissione della Regione Emilia Romagna della Circolare del Ministero della Salute, n. 11285 del 1/4/2020.

Allegato 4: Lettera di trasmissione della Regione Emilia Romagna della Circolare del Ministero della Salute, n. n. 12302 del 8/4/2020.

Allegato 5: Circolare del Ministero della Salute, n. n. 12302 del 8/4/2020.

Prot. n.1885 del 15/04/2020

Bologna, 14/04/2020

Cinzia Barbieri
Amministratore Delegato



Allegato 1: Determinazione del Responsabile del Servizio di Sanità della Regione Emilia Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004

DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICHE DELLE PROCEDURE PER IL TRASPORTO DELLE SALME, DEI CADAVERI E DEI RESTI MORTALI

In B.U.R. Emilia Romagna n. 144 (parte 2) del 27/10/2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. n. 19 del 29 luglio 2004 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", e in particolare l'art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione generale Sanità e Politiche sociali la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;

ritenuto di procedere, in attuazione di quanto previsto all'art. 10 citato, all'adozione del presente atto al fine di garantire uniformità, semplificazione ed adeguatezza di prescrizioni tecniche e procedure amministrative sul territorio della regione, tutelando gli interessi degli utenti dei servizi funebri e degli operatori;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

attestata la regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione di Giunta regionale sopra

citata; determina:

- 1) di disciplinare, in attuazione del comma 13 dell'art. 10 della L.R. 19/04, le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali nei termini di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Pierluigi Macini

ALLEGATO

Il trasporto di salma

Ai sensi della L.R. 19/04 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione.

Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la inidoneità dell'abitazione. Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.R. 19/04 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare ed uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.

Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.

L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina legale delle Aziende Sanitarie è motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore.

Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnato al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con apposito atto (art. 13, L.R. 19/04).

Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.

La salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;

Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829
C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69
cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it

3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04;
ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.
[...]

Allegato 2: Nota Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 12/03/2020, n. 218226

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare

**Nota Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica
12/03/2020, n. 218226**

“Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni in materia di attività funebre”

Alla Presidenza della CNA dell'Emilia-Romagna
Associazioni imprese di onoranze funebri

e, p.c.

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Ai Direttori/Responsabili delle U.O. di Medicina legale delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna

Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende UsI

In riferimento alle richieste pervenute in merito all'oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni relative al trattamento delle salme e dei cadaveri di pazienti deceduti affetti da Covid-19.

Nel trattamento di pazienti deceduti, affetti da Covid-19, devono essere adottate le precauzioni standard.

Con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio; infatti, la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets (esposizione a goccioline emesse con tosse e/o starnuti) e per contatto: il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell'ambiente, per cui non sono richieste misure particolari e le salme vanno trattate secondo i protocolli ordinari.

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici, deve essere evitata la manipolazione delle salme/cadaveri, soprassedendo alla vestizione ed avvolgendole nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Dovrà essere garantita una frequente aerazione dei locali e, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.

Al fine di evitare il rischio potenziale di esposizione per contatto con eventuali liquidi biologici si raccomanda, per quanto riguarda gli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l'utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.

Dovrà essere garantita un'adeguata aerazione dei locali e, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un'accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività.

Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.

Sede: Via della Certosa, 18 - 40134 Bologna - tel. 051.6150811 - fax 051.6150829

C.F./P. IVA/Reg. Imp. BO 03079781203 - Capitale Sociale int. Vers. € 39.215,69

cimiteri.bologna@bolognaservizicimiteriali.it - www.bolognaservizicimiteriali.it

Riguardo all'esigenza di ottemperare o meno all'obbligo della doppia cassa, In caso di eventuale inumazione e cremazione, vale l'utilizzo del sacco in materiale biodegradabile (autorizzato conformemente a quanto stabilito dall'art. 31, DPR 285/90) in sostituzione della cassa di zinco.

Il trasporto del feretro non è fonte di diffusione del virus e non comporta rischi per la salute pubblica; tuttavia allo scopo di evitare gli assembramenti attorno alla salma/cadavere il tragitto tra territori e province dell'Emilia-Romagna va effettuato a cassa chiusa, almeno fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

Riguardo alle restrizioni per i funerali, vale quanto previsto dal DPCM 8 marzo 2020 che, all'art. 1, lett. i) recita: *"l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri".*

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o necessità, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile
ADRIANA GIANNINI